TRIBUNALE DI VICENZA

ESECUZIONI MOBILIARI

Nella procedura esecutiva **n. 249/2026** R. Esecuzioni Mobiliari

promossa da:

nei confronti di:

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta

vista la relazione depositata dall'IVG in data 20.10.2026 da cui emerge l'apprensione degli autoveicoli pignorati la valutazione di stima degli stessi

vista l'istanza di vendita

visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati;

ORDINA

sia dia corso alla vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento, secondo le modalità e nella relazione estimativa dell'I.V.G già agli atti, (alla stima e pubblicità ivi previste), affidandone l'esecuzione, quale commissario, ex art. 532 c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Vicenza.

L'I.V.G. procederà nelle forme della vendita telematica, salvo che per le seguenti categorie di beni: arredi e mobili di casa del valore, stimato dall'ufficiale giudiziario, inferiore ad € 10.000,00;

autoveicoli o mezzi con dieci o più anni di vita e/o chilometraggio elevato o con evidente stato di obsolescenza;

bestiame o animali di diversa razza o tipologia.

Per altri casi in cui l'IVG ritenga più conveniente procedere nelle forme tradizionali, oltre a

farlo presente nella propria relazione ex art. 534 bis – 591 bis n. 1, c.p.c., la stessa dovrà rivolgere al G.E. specifica istanza.

La vendita telematica dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI

A. ***Gara telematica*** – La vendita – si svolgerà – per ciascun bene o lotto e salvo quanto sopra precisato – mediante gara telematica (modello ebay) accessibile dal sito http://www.benimobili.it.

B. ***Durata della gara*** – La durata della gara è fissata in giorni 15 (con carico della scheda di vendita 5 giorni prima) con decorrenza dall'inizio della gara telematica (che dovrà cominciare senza indugio, una volta effettuata la ricognizione dei beni – e l'eventuale asporto, se non autorizzata la vendita in loco).

C. ***Prezzo base*** – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella valutazione dell'IVG o, in caso di reclamo, quello indicato dal G.E. nella relativa ordinanza; qualora non condivisa dai creditori o dal debitore, questi potranno fare reclamo ex art. 534 c.p.c., con avvertimento peraltro che al reclamo dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta.

D. ***Esame dei beni in vendita*** – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito;

E. ***Registrazione sul sito http://www.benimobili.it e caparra*** – Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito o bonifico di importo pari al 10% del prezzo base d'asta (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata

aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).

F. ***Offerta irrevocabile di acquisto*** – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione di offerte.

G. ***Aggiudicazione e vendita*** – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

 All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,5% sulla caparra versata.

 Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara):

 - tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);
 - mediante carta di credito (in tal caso sarò addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari all'1,5% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
 - mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell'IVG (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 0,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
 - tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato all'IVG) da depositare presso la sede dell'IVG entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara.

H. ***Restituzione della caparra*** – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla

carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma di euro 0,15 per spese) entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

I. ***Consegna/ritiro beni*** – I beni saranno consegnati all'acquirente soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario): ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di mancato pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate. L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dall'aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquisiti nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo a corrispondere all'IVG il corrispettivo per il deposito previsto dal DM 15.5.2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'IVG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma terzo, c.c. e 2797 c.c.

J. ***Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita*** – Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita di beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 50% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente). Nel caso in cui non siano proposte valide

offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte – esperimento che potrà avvenire al prezzo base di 1 euro (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi del termine della precedente). Nel caso non siano proposte offerte d'acquisto anche in relazione alla terza gara, il commissionario procederà ad un ultimo esperimento di vendita a offerta libera, ma con le forme tradizionali e non in forma telematica (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi del termine della precedente). Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento a prezzo libero, e comunque decorsi 6 mesi dal deposito della relazione ex art. 534 bis – 591 bis n. 1) c.p.c., l'IVG restituirà al GE ex art. 532 – 533 c.p.c. perché proceda alla chiusura della procedura, relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in cancelleria, l'IVG darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo PEC o fax o raccomanda r.r.; l'IVG deve comunque fin da ora ritenersi autorizzata a disporre dei beni ex art. 20 dm 109/1997, in particolare preferendo la donazione ad associazioni o enti di beneficienza allo smaltimento e distruzione;

K. ***Estinzione della procedura*** - Dopo la restituzione degli atti da parte dell'IVG e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta, quand'anche non vi siano i presupposti di cui all'art. 164 bis d.a. c.p.c. nel caso in cui, all'udienza di seguito appositamente fissata per l'approvazione del rendiconto ex art. 178 d.a.cp.c., i creditori non formulino istanza ex art. 540bis c.p.c.; in ogni caso i beni precedentemente pignorati saranno restituita al debitore e, in caso di mancato ritiro da parte del medesimo nel termine di 10 giorni dall'intimazione appositamente rivoltagli dal commissionario (per i beni precedentemente e previamente asportati evidentemente), saranno donati ex art. 20 dm 109/1997 ad associazioni o enti no

profit o distrutti.

L. ***Sospensione vendite*** – non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 bis c.c.; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e invitare l'interessato a rivolgere al giudice formale istanza di sospensione; nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova del pagamento dell'aggio ex art. 31 co. III d.lgs. 109/1997, altrimenti non saranno ritenute comunque tempestive; parimenti deve dirsi con riferimento alle istanze di estinzione della procedura, eventualmente proposte dal creditore procedente, al quale il debitore abbia nelle more pagato il dovuto, tenuto conto che l'estinzione opera solo con il provvedimento del G.E. (Cass. 6886/2008).

M. ***Desistenza*** – laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli intervenuti muniti di tiolo intendessero presentare apposita istanza di desistenza ed estinzione della procedura ex art. 629 c.c., **all'istanza dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto dall'IVG ex art. 33 d.lgs. 109/1997; in ogni caso l'estinzione si verifica solo con il provvedimento del G.E.** (Cass. 6885/2008), sicché l'IVG è tenuto a proseguire le operazioni di vendita fino a che non intervenga il provvedimento estintivo del giudice (salvo che abbia già ricevuto il pagamento del proprio compenso ex art. 33 d.lgs. 109/1997)

ORDINA

se necessario al creditore procedente di versare – entro 15 giorni dalla richiesta rivoltagli dal commissionario a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r. – all'IVG:

a) il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del Dm 109/1997;

b) le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 d.lgs. 109/1997 (nella misura indicata nella valutazione dell'IVG);

entro 20 giorni dalla comunicazione da parte dell'IVG il creditore procedente potrà richiedere al Giudice dell'esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano dei beni difficilmente trasportabili **e di essere dispensato dal versamento delle spese di trasporto.**

In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 109/1997 il commissionario restituirà gli atti al GE; il creditore procedente, laddove intenda proseguire l'esecuzione, dovrà depositare nuova istanza di vendita, versando il relativo contributo unificato e dando prova del pagamento dell'aggio all'IVG, sempre che, nelle more, non siano decorsi i termini di cui all'art. 497 c.c.

c) il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, pari ad euro 100,00 per ogni tentativo di vendita, per ogni lotto costituito da beni mobili registrati (autoveicoli, natanti, quote, titoli PAC; ecc.) ai sensi dell'art. 161 quater d.a. c.p.c. e dell'art. 18 bis dpr n.115/2002. Il versamento di tale contributo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, pari ad euro 300,00 al fine di coprire tutti e tre i tentativi di vendita disposti con la presente ordinanza. Nel caso in cui si definisca la vendita nel primo o nel secondo tentativo, la differenza verrà restituita o trattenuta a copertura delle spese dell'IVG

AVVERTE

che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è subordinata al pagamento del contributo ex art. 161 quater d.a. c.p.c.;

che la mancata pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo determina l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 c.p.c.

RITENUTA

l'opportunità di designare un istituto di credito ai fini del deposito delle somme

necessarie allo spedito svolgimento del processo esecutivo e delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni pignorati

DESIGNA

BANCA INTESA SANPAOLO spa, quale istituto di credito presso cui l'IVG dovrà versare le somme predette (escluso il versamento forfettario), dando comunicazione dei dettagli del libretto/c.c. intestato alla procedura alla cancelleria

NOMINA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza custode dei beni pignorati e

DISPONE

che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza provveda:

1. in assenza di reclami o, in caso di loro proposizione, una volta risolti e avuto conferma dell'incarico, ovvero in assenza di istanza del debitore di custodia in loco, all'immediato trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'Istituto, previo invio di comunicazione scritta al debitore contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso (avvertendo altresì il debitore che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica, che fin da ora si autorizza);
2. ad avanzare tempestiva istanza al G.E. per la vendita in loco, in caso di intrasportabilità o di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati;
3. a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
4. a fornire ogni informazione utile (anche telefonica o per e-mail) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dei beni, sulle loro caratteristiche e, in genere, sulla vendita giudiziaria anche inviando agli interessati (tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;

5. a mostrare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita;
6. a versare sul libretto il ricavato della vendita

DISPONE

- che a cura dell'IVG di Vicenza sia curata **l'affissione dell'avviso di vendita** (riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia) nel portale di cui all'art. 490 co.I cpc;
- che l'IVG di Vicenza provveda, secondo quanto anticipato nella valutazione a suo tempo depositata, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti internet www.benimobili.it del testo integrale di questo provvedimento, della perizia di stima e del recapito del custode giudiziario

LIQUIDA

a favore dell'IVG

- i compensi previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia (art. 37) e di vendita (art. 32), da prelevarsi dal libretto dopo la vendita;
- le spese necessarie alla pubblicità, come sopra specificate dall'IVG nella perizia di stima;
- le spese necessarie al trasporto (art. 35) dei beni pignorati (nella misura indicata nella perizia di stima).

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

In particolare di ribadisce che alla dichiarazione di desistenza ex art. 629 c.p.c. dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'IVG ex art. 33 D.lgs. 109/1997;

FISSA

innanzi a sé l'udienza del 23 febbraio 2027 ore 11.00 ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino a cinque giorni prima per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o estinzione in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita

DISPONE

che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Vicenza, 25 ottobre 2026

Il Giudice dell'esecuzione

Tatiana Babolin